



STATUTO FEDERCUSI

Approvato dall'Assemblea Federale Straordinaria in data 21 giugno 2024

STATUTO
Federazione Italiana dello Sport Universitario
FederCUSI

TITOLO I - NATURA E SCOPI

Art. 1 - Principi

1. Il C.U.S.I., già Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi C.O.N.I.) con delibera di Consiglio Nazionale n. 116/79 e dall'Ordinamento statale, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, in quanto Ente che organizza e gestisce lo Sport Universitario, a livello nazionale, aderendo in qualità di rappresentante esclusivo dell'Italia alla Federazione Internazionale dello Sport Universitario (F.I.S.U.), di cui è socio fondatore, con il presente Statuto, assume la veste giuridica di Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI), in forza della delibera del Consiglio nazionale del C.O.N.I. del 19 luglio 2022.
2. FederCUSI, in continuità con il C.U.S.I., è Ente sportivo universitario ai sensi dell'art. 2, lett. b., L. 28 giugno 1977, n. 394, art. 1, comma 3 L. 3 agosto 1985, n. 429, dell'art. 6, lett. c., L. 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni ed integrazioni che, per la peculiarità del servizio sportivo universitario, sull'intero territorio nazionale, in conformità con la predetta normativa, in stretta attuazione dei principi dettati dalla F.I.S.U., con il presente statuto disciplina le proprie finalità e la propria organizzazione e stabilisce i principi cui devono attenersi le associazioni federate denominate Centri Universitari Sportivi (C.U.S.) di cui al titolo II del presente statuto, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate vigenti.
3. FederCUSI federa i C.U.S. quali libere associazioni sportive dilettantistiche anche polisportive.
4. FederCUSI, quale organo rappresentativo della comunità sportiva universitaria nazionale, federata con il C.O.N.I. quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (d'ora in poi C.I.P.), svolge la propria attività come Federazione di servizi per la promozione della pratica sportiva universitaria e scolastica nelle diverse discipline, in armonia e coordinamento con le Federazioni Sportive di settore e in conformità alle rispettive competenze giurisdizionali sportive.
5. FederCUSI, per quanto di competenza, promuove i valori di lealtà sportiva e contrasta ogni forma di partecipazione a pratiche di scommesse illecite sugli eventi sportivi e di ricorso alle pratiche di doping, in applicazione della disciplina stabilita dal C.O.N.I. e dal C.I.P. e cooperando con i loro organi di giustizia per la repressione di tali pratiche il cui accertamento costituisce grave illecito associativo. In particolare, è fatto divieto ai tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.
6. FederCUSI opera nel rispetto dei principi fondamentali di democrazia interna, di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità, eguaglianza e non discriminazione in ragione del sesso, degli orientamenti di genere, razza, opinioni politiche e credo religioso e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Limitazioni alla partecipazione alla vita associativa sono consentite solo per ipotesi tassativamente previste dal presente Statuto. In particolare, sono esclusi dalla partecipazione alle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo i soggetti che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e coloro per i

quali sono in corso provvedimenti sanzionatori che comportano la squalifica e la sospensione dalle attività a qualunque titolo anche in via cautelare. Gli Statuti dei C.U.S. possono prevedere limitazioni all'elettorato attivo e passivo nei confronti degli associati in possesso dei relativi requisiti che siano al contempo dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo del C.U.S. ai quali siano iscritti.

7. La Federazione svolge l'attività sportiva in conformità con i principi della Carta olimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., dell'I.P.C., della F.I.S.U. del C.O.N.I. e del C.I.P., anche in considerazione della valenza pubblicistica della propria attività. Aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. I soci ed i tesserati sono comunque tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. e del C.I.P..
8. FederCUSI, in continuità con C.U.S.I., aderisce, in rappresentanza esclusiva dell'Italia, alla F.I.S.U., nonché all'Associazione Sportiva Universitaria Europea (E.U.S.A.).
9. Gli organi statutari di FederCUSI e dei C.U.S. sono eletti e nominati secondo le regole del presente statuto e, salvo specifiche ipotesi tassativamente disciplinate, hanno durata quadriennale, coincidente con il quadriennio F.I.S.U.. Le elezioni degli organi amministrativi e di controllo si svolgono entro il termine massimo del 30 aprile per i C.U.S. e del 31 luglio per FederCUSI dell'anno di celebrazione dei Giochi Mondiali Universitari Estivi, salvo deroghe motivate disposte dal Consiglio Federale. Il rinnovo del Procuratore, dell'eventuale Sostituto Procuratore e degli Organi di Giustizia Federale si svolge entro il termine del successivo 30 settembre. Il rinnovo della Commissione di Garanzia si svolge entro il 30 giugno dell'anno di competenza, per quanto stabilito dal presente statuto. Possono essere eletti o nominati negli organi statutari di FederCUSI e dei C.U.S., i soggetti che siano in possesso dei requisiti e per i quali non sussistano le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di seguito previste. I componenti degli organi di FederCUSI possono svolgere più mandati.
10. Il Presidente federale nazionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto. In tal caso il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero dei voti.
11. La Federazione opera nel rispetto dei principi e della disciplina pro tempore vigente ai fini del riconoscimento della natura di ente non commerciale.
12. La Federazione considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e civili nel servizio alle persone e al territorio, e quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, coinvolgente l'intero corso della vita.
13. La Federazione persegue in modo unitario le scelte associative, educative e tecniche, garantendo il decentramento e la piena autonomia a livello locale nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto e dai Regolamenti.
14. Le cariche sociali di FederCUSI e dei C.U.S. sono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio Federale riconosce e determina l'entità delle indennità a favore del Presidente Federale e di altri organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche, nonché a favore del Procuratore Federale, dell'eventuale Sostituto Procuratore e dei componenti degli Organi di Giustizia, secondo i parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CO.N.I..
15. Gli organi collegiali di FederCUSI e dei C.U.S. possono avvalersi di strumenti elettronici per la partecipazione alle adunanze e per le votazioni che garantiscano la certezza e la

trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Il Regolamento elettorale disciplina le procedure di voto in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la segretezza, l'effettività e la trasparenza nel rispetto delle regole per la specifica votazione ed in conformità alla disciplina stabilita dalla Giunta del C.O.N.I.. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà di FederCUSI adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

16. Le assemblee elettive sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione almeno 60 giorni prima dello svolgimento. La convocazione unitamente alla tabella degli aventi diritto a voto formata dalla Segreteria Generale è inviata ai federati a mezzo avviso PEC ovvero spedita per raccomandata a/r ed è pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

Art. 2 – Finalità

1. FederCUSI si propone le seguenti finalità:

- a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria da parte dei tesserati e l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione;
- b) la promozione di iniziative dedicate a favore di tesserati con disabilità al fine di promuovere non solo la pratica sportiva, ma anche l'inclusione sociale e relazionale;
- c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture universitarie e scolastiche, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi per la pratica dello sport da parte degli studenti e della comunità universitaria nei territori;
- d) la promozione della cultura, della lealtà sportiva e della salute degli atleti, contrastando ogni forma di ricorso a pratiche di doping e aderendo in maniera incondizionata alle norme sportive antidoping;
- e) la promozione dell'inclusione sociale nelle comunità territoriali, al fine di sviluppare un spirito comunitario e identitario e contrastare forme di bullismo, emarginazione e discriminazione;
- f) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le singole Università ed in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con i Dipartimenti e i Corsi di laurea di scienze motorie e con il C.O.N.I. il C.I.P., la F.I.S.U., l'E.U.S.A., gli enti locali e gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;
- g) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti allo sport, da eseguirsi, d'intesa, rispettivamente, con le singole Università o con la C.R.U.I., in proprio o presso Istituzioni sia pubbliche che private di Ricerca, Nazionali ed Estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione Scuola-Università all'interno di un processo formativo aperto e continuo anche per il tramite della cultura sportiva;
- h) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie, e in genere sportive, di tipo educativo, scolastico, universitario, d'intesa, rispettivamente, con le singole Università o con la C.R.U.I.;
- i) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito Centro Studi ovvero organismi similari;
- j) la promozione, d'intesa con le istituzioni preposte, di programmi inerenti la doppia

carriera degli studenti-atleti, con l'obiettivo di uniformare la disciplina, in conformità con quanto indicato dalle linee guida UE del novembre 2012 e successive integrazioni, al fine anche di prevenire l'abbandono scolastico ed incrementare il numero di laureati nell'istruzione superiore e favorendone l'inserimento nel mondo del lavoro;

k) la promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso la sostenibilità energetica ed ambientale della pratica sportiva, introducendo appositi protocolli per la gestione degli impianti e delle manifestazioni e promuovendo percorsi di protezione e valorizzazione ambientale attraverso la pratica sportiva.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità FederCUSI può inoltre:

a) acquisire in proprietà, in concessione, in comodato, o in locazione, ovvero in gestione aree o impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, di proprietà e comunque nella disponibilità delle Università o di altri enti pubblici o soggetti privati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche sulla base di accordi che consentano l'accesso al personale docente e non docente delle Università, nonché a terzi;

b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative;

c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e più in generale per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;

d) effettuare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli Enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti, tempo per tempo;

e) costituire o partecipare a società, fondazioni, organismi di diritto pubblico o privato, nazionali ed internazionali, che svolgono attività strettamente connesse con i propri fini.

Art. 3 - Natura

1. FederCUSI è una associazione con personalità giuridica di diritto privato. La Federazione non persegue fini di lucro ed è soggetta, per quanto non espressamente previsto dalla vigente disciplina speciale di cui agli artt. 5, comma 2, lett. b), 15 e 16 del D. Lgs. 242/1999 e successive modifiche e integrazioni, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

2. La Federazione è aconfessionale e apartitica.

3. FederCUSI ha struttura libera, autonoma, democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo a FederCUSI e, nell'ambito delle aggregazioni di competenza, ai C.U.S. federati; in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni o Enti diversi.

Art. 4 - Sede

1. FederCUSI ha sede legale in Roma.

Art. 5 - Durata

1. La durata della Federazione è illimitata. È fatta salva, per ciascun C.U.S., la facoltà di recedere dalla Federazione. Gli statuti dei C.U.S. dovranno prevedere il recesso quale causa di scioglimento dell'Associazione.

Art. 6 - Diritto al nome

1. La denominazione di Federazione Italiana dello Sport Universitario, di FederCUSI, nonché quella di Centro Universitario Sportivo (C.U.S.), da sola od accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata in via esclusiva, rispettivamente, a FederCUSI ed alle organizzazioni universitarie ad essa federate.
2. Ogni C.U.S. aggiungerà alla denominazione il nome della città dove l'Università ha sede legale. Nelle città, nelle quali sono presenti più sedi legali di università ogni nuovo C.U.S. aggiungerà alla denominazione il nome della città seguito da quello dell'Università. Nelle Università non statali riconosciute, il C.U.S., qualora costituito, aggiungerà il nome dell'Università a quello della città. I C.U.S. possono istituire, senza modificare o integrare la denominazione, proprie sedi secondarie nelle città presso le quali l'Università di riferimento ha istituito sedi distaccate.
3. Nelle regioni o aree geografiche nelle quali ha sede una sola Università, il C.U.S. potrà aggiungere alla denominazione il nome dell'area geografica o della regione anziché della città sede universitaria.
4. Eventuali denominazioni diverse da quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
5. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di federato a FederCUSI inibisce a chiunque l'utilizzo di tale denominazione e preclude, comunque, l'uso di sigle similari o affini ed idonee a creare confusione con quelle FederCUSI o C.U.S..

TITOLO II - FEDERATI

Art. 7 - I C.U.S.

1. Sono federati a FederCUSI i Centri Universitari Sportivi (C.U.S.) che, condividendo le finalità ed i progetti della Federazione e dedicando la loro attività alla diffusione dello sport universitario e studentesco, nonché conformandosi alle regole ed ai principi del presente Statuto, ottengano l'affiliazione a FederCUSI secondo le modalità ed alle condizioni di seguito stabilite, in adesione al presente Statuto.
2. I C.U.S. si propongono anche la finalità di organizzare e partecipare, con i propri iscritti e tesserati, ad attività a carattere locale, nazionale ed internazionale nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Federazioni Sportive Paralimpiche.
3. I C.U.S. sono istituiti nelle città sedi legali di Università secondo quanto indicato al precedente art. 6, commi 2, 3 e 4 e riuniscono tutti coloro che in tale ambito vi aderiscono.
4. I C.U.S. sono libere associazioni riconosciute e non, dotate di autonomia patrimoniale ed organizzativa, con propria responsabilità amministrativa, contabile e finanziaria, rette da uno statuto sociale in aderenza ai principi fissati dal presente Statuto e motivati dalla decisione dei propri associati di vivere e condividere insieme l'esperienza sportiva secondo i principi della cultura olimpica e paralimpica.
5. I C.U.S. non hanno scopo di lucro e valgono per essi i vincoli stabiliti dal presente Statuto.
6. I C.U.S. hanno diritto di:
 - a) partecipare, con diritto di voto, alle assemblee federali, secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) collaborare alle iniziative promosse da FederCUSI a tutti i livelli territoriali;
 - c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni previste da norme di legge e regolamento per FederCUSI o derivanti dall'adesione alla Federazione.

Art. 8 - Modalità di adesione a FederCUSI

1. L'adesione a FederCUSI comporta la preventiva verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle norme del presente Statuto da parte del soggetto richiedente. Le domande di adesione devono essere presentate al Consiglio Federale, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dello statuto, approvato ai sensi del successivo comma 3. Per ottenere l'affiliazione a FederCUSI sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) essersi costituiti secondo le norme statutarie e regolamentari di FederCUSI;
 - b) esprimere l'adesione incondizionata alle finalità statutarie di FederCUSI ed alle norme del C.O.N.I. e del C.I.P.;
 - c) avere approvato uno statuto a base democratica che garantisca la piena partecipazione all'attività associativa e il pieno esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di associato, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto;
 - d) dimostrare di godere di autonomia finanziaria ottenuta tramite convenzioni con l'Università e/o altri enti oppure avere la disponibilità di altre forme di contributo e/o autofinanziamento tramite quote associative;
 - e) dimostrare di avere la disponibilità di impianti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del presente Statuto nonché di promuovere iniziative per l'attività polisportiva degli studenti universitari;
 - f) avere un numero di associati non inferiore a 10.
2. Con l'adesione, il soggetto richiedente accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi della Federazione ed è tenuto ad adempiere agli obblighi di carattere giuridico ed economico, secondo le norme e le delibere di FederCUSI, ivi compresa l'espressa accettazione in sede statutaria di quanto previsto dai successivi art. 27, comma 1, lettera l), art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, e art. 42.
3. La costituzione di un C.U.S. a norma del precedente comma 3 dell'art. 7, verrà promossa da un Comitato promotore locale che provvederà a:
 - a) raccogliere le adesioni di singole persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del presente Statuto che desiderino associarsi al costituendo C.U.S.;
 - b) predisporre lo statuto del C.U.S.;
 - c) convocare un'assemblea costituente, sotto il controllo di conformità degli Organi Federali.Dopo la formale approvazione da parte del Consiglio Federale dello schema di statuto e di quello di atto costitutivo, questi ultimi dovranno essere approvati con atto pubblico. L'atto costitutivo conterrà anche la nomina degli organi del C.U.S., così come previsto nell'art. 11 del presente Statuto.
4. I C.U.S. sono tenuti all'atto dell'adesione ed all'inizio di ogni successivo anno, al versamento della quota annuale, stabilita dal Consiglio Federale con le modalità indicate dal successivo art. 27, comma 1, lett. g), nonché da quanto stabilito nel Regolamento di attuazione dello Statuto. Per l'adesione dei C.U.S. presso Università non statali le rispettive Università dovranno impegnarsi a versare un contributo determinato tenendo conto di quello stabilito dalla vigente normativa per le Università statali.
5. FederCUSI disciplina i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.
6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio FISU, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 9 - Perdita della qualifica di federato

1. I C.U.S. perdono la qualifica di federato a FederCUSI per le seguenti cause:
 - a) recesso;

- b) mancato rinnovo dell'iscrizione con il pagamento della quota annuale per due anni consecutivi;
 - c) persistente inattività durante gli ultimi due anni;
 - d) revoca, nel caso di perdita dei requisiti prescritti per l'adesione;
 - e) radiazione motivata da gravi violazioni di legge, statuto e di regolamento FederCUSI. Le deliberazioni assunte in merito dal Consiglio Federale devono essere ratificate dall'Assemblea Federale.
2. Gli statuti dei C.U.S. devono prevedere quale causa di scioglimento la perdita della qualifica di federato di cui al precedente comma 1.
 3. La perdita della qualità di federato alla Federazione comporta, oltre l'impossibilità a partecipare a tutte le iniziative promosse da FederCUSI e dagli altri C.U.S., il divieto di utilizzare la denominazione C.U.S., ed ogni altra denominazione simile od affine, e non dà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
 4. Le cause di scioglimento possono essere fatte valere da FederCUSI.
 5. Avverso i provvedimenti federali definitivi di cui al presente articolo è ammesso ricorso, nel rispetto delle specifiche competenze del C.O.N.I. e del C.I.P., alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del C.O.N.I. e alla Giunta Nazionale del C.I.P. ai sensi dell'art. 5, comma 5 lett. u) dello Statuto del C.I.P..

Art. 10 - Disciplina

1. I C.U.S. sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai loro associati, oltre ai propri, lo Statuto e il Regolamento FederCUSI, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico.
2. Gli statuti devono essere conformi ai principi dello Statuto di FederCUSI e dei regolamenti applicativi e contenere la denominazione, l'indicazione degli scopi, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'organizzazione, sul funzionamento e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione. Le proposte di modifica degli Statuti dei C.U.S. devono essere trasmesse a FederCUSI che le sottopone all'approvazione vincolante del Consiglio Federale nella prima seduta utile, ai sensi del successivo art. 27, comma 1, lett. l).

Art. 11 - Organi del C.U.S.

1. Sono organi del C.U.S.:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli Statuti ed i regolamenti dei singoli C.U.S. fissano le competenze, le modalità di funzionamento e di convocazione dei predetti organi, nonché i quorum costitutivi e deliberativi degli stessi, nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Civile e da leggi speciali nella materia, nonché di quelle contenute nel presente Statuto.
3. Le cariche elettive hanno durata quadriennale, coincidente con il quadriennio F.I.S.U; le elezioni degli organi amministrativi e di controllo si svolgono entro il termine massimo del 30 aprile dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi mondiali universitari estivi.
4. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Sono comunque previsti i rimborsi spese e le eventuali indennità stabilite dalla vigente normativa in materia di attività sportiva dilettantistica e deliberate dal Consiglio Direttivo.
5. Gli Statuti devono contenere espressamente il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili, delle riserve e, comunque, di ogni altro ricavo realizzato nell'esercizio dell'attività associativa.

6. Per l'elezione alle cariche sociali gli statuti dei C.U.S. stabiliscono le norme in ordine alla presentazione delle candidature ed alle modalità di votazione.
7. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione del C.U.S. sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci che nominerà uno o più liquidatori con l'attribuzione dei poteri e che opereranno in conformità alla vigente disciplina pro tempore applicabile. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà devoluto a fini sportivi dilettantistici, ai sensi dell'art. 90, comma 18 della legge 289/2002.

Art. 12 - Norme in tema di Assemblea del C.U.S.

1. L'Assemblea è organo deliberativo del C.U.S. ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ciascun socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
2. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Salvo quanto previsto nei successivi comma, gli statuti individuano le materie riservate alle competenze dell'una o dell'altra.

Art. 13 - Norme in tema di Assemblea Ordinaria del C.U.S.

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno, le seguenti materie:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) elezione separata del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - c) elezione separata del Presidente del Collegio Revisori Conti e dei due componenti;
 - d) approvazione annuale del Bilancio Consuntivo, della Relazione Finanziaria e della Relazione Tecnico morale del Presidente;
 - e) approvazione della destinazione dell'Avanzo di gestione oppure delle modalità di copertura finanziaria del Disavanzo;
 - f) approvazione del programma di attività future;
 - g) esame di ogni altro argomento inerente la gestione riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo.
2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza degli stessi presenti.

Art. 14 - Norme in tema di Assemblea Straordinaria del C.U.S.

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria le seguenti materie:
 - a) modifiche dello Statuto;
 - b) elezione degli organi direttivi nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
 - c) elezione di singoli Consiglieri in sostituzione di Consiglieri dimissionari o decaduti o cessati purché il loro numero nel totale non comporti la decadenza dell'intero organo;
 - d) elezione di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per qualsiasi causa abbiano cessato l'incarico prima della scadenza del termine;
 - e) revoca degli organi o di singoli componenti in presenza di motivi gravi, sulla base di mozione di sfiducia approvata a maggioranza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto;
 - f) scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione e liquidazione della stessa;
 - g) nomina dei liquidatori, determinazione dei poteri loro attribuiti e devoluzione del patrimonio secondo lo Statuto e le leggi vigenti.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata per trattare gli argomenti previsti dal precedente comma 1 con le modalità e secondo i quorum costitutivi in conformità a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 15 - Norme in tema di Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S..
2. Nel Consiglio Direttivo deve essere garantita una rappresentanza di genere diverso non inferiore al 20% dei componenti eletti.
3. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti definiti dall'Assemblea per il conseguimento dei fini dell'associazione e delibera a maggioranza dei componenti eletti presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le sedute sono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza dei componenti eletti.
4. In particolare il Consiglio Direttivo è competente a:
 - a) nominare al suo interno uno o più Vicepresidenti designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;
 - b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle altre sanzioni;
 - c) indire l'Assemblea dei soci, che sarà convocata dal Presidente;
 - d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
 - e) approvare il bilancio preventivo;
 - f) predisporre il bilancio consuntivo entro il 30 marzo di ciascun anno da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Assemblea che lo dovrà approvare entro il successivo 30 aprile;
 - g) determinare la quota associativa annuale;
 - h) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale in genere.
5. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15 compreso il Presidente e i componenti di diritto di cui al successivo comma 6.
6. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo:
 - a) un rappresentante indicato dal Rettore, per i Consigli composti da 5 componenti fino ad un massimo 7 componenti;
 - b) due rappresentanti indicati dal Rettore, per i Consigli composti da più di 7 componenti fino ad un massimo di 11 componenti;
 - c) tre rappresentanti indicati dal Rettore, per i Consigli composti da più di 11 componenti. Nei C.U.S. che afferiscono a più di un'Università le nomine di cui al presente comma sono formulate di comune accordo tra i Rettori delle singole Università interessate.
7. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 6, qualora previsto dallo Statuto del CUS, l'Assemblea dei Soci può eleggere, tra i tesserati alla data di svolgimento dell'Assemblea, i componenti di cui al comma precedente, anche non soci, scegliendoli tra una rosa di candidati indicati dal Rettore la cui consistenza sia pari ad almeno il doppio dei componenti da eleggere.
8. Salvo quanto previsto dai precedenti comma 6 e 7, possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S.

Art. 16 - Norme in tema di altri organi dei C.U.S.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.U.S., dirige l'Associazione e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.
2. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento temporanei.
3. Il Tesoriere collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile del C.U.S..

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti, soci e non soci, eletti dall'Assemblea. Il Presidente, eletto con votazione separata dall'Assemblea, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dal Codice Civile per i Collegi Sindacali, in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha anche le funzioni di revisore contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede altresì, ai sensi dell'art. 2429 2° comma Codice Civile, a riferire all'Assemblea dei soci sui risultati della gestione.
5. Al Collegio dei Revisori dei Conti è riconosciuta una indennità di carica deliberata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III – I SOCI

Art. 17 - Soci del C.U.S.

1. Sono soci del C.U.S. le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione. Si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi. Partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S..
2. Possono essere soci effettivi di un C.U.S. tutti gli studenti regolarmente iscritti alle Università che aderiscono alla C.R.U.I. che svolgono effettiva e particolare attività sportiva presso il medesimo C.U.S. secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto di FederCUSI.
3. Possono essere soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, ne facciano richiesta entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.
4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
5. Gli statuti dei singoli C.U.S. non potranno fissare, per l'acquisizione della qualità di socio, requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente Statuto, né prevedere ulteriori categorie di soci.
6. Gli statuti ed i regolamenti dei C.U.S. dovranno assicurare la massima informazione e trasparenza per l'accettazione ed il rinnovo annuale dei soci nonché per la loro esclusione, recesso o decadenza.
7. È sancito il divieto di associazione al C.U.S. per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P.. Resta ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura Generale dello sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte dei competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di

tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

8. È sancito il divieto di associazione per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell'associazione alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. L'associazione dei soggetti di cui sopra è comunque subordinata alla esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO IV - I TESSERATI

Art. 18 - Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le previsioni di cui all'art. 2 del presente Statuto, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, intendano prendere parte alle attività di promozione e propaganda organizzate da FederCUSI, direttamente o tramite i C.U.S. federati, vengono tesserati a FederCUSI a condizione che accettino il presente Statuto e i principi e valori quivi stabiliti.
2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento a FederCUSI anche tramite i C.U.S. locali.
3. Ai tesserati che siano stati soggetti a provvedimenti di radiazione, si applica quanto previsto all'art. 17, comma 7.

Art. 19 - Diritti e doveri dei tesserati

1. I tesserati, fatto salvo quanto sancito dal precedente art. 18, comma 3, esercitano l'elettorato attivo e passivo nei modi ed alle condizioni di cui all'art. 21 commi 3 e 4 e hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del presente Statuto ed a quelle quivi richiamate, nonché a quelle emanate da FederCUSI, anche tramite i C.U.S. locali.
2. Il tesseramento a FederCUSI deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale.
3. I tesserati nell'ambito del C.U.S. di appartenenza hanno il diritto di praticare l'attività sportiva con l'utilizzo degli impianti e secondo i programmi ed i calendari sportivi promossi dal C.U.S. locale, hanno il diritto di partecipare ai campus sportivi ed alle iniziative sportive nazionali organizzate da FederCUSI, godono di una assicurazione sportiva antinfortunistica in ottemperanza alle norme di legge.
4. Alle atlete madri è garantita la posizione sportiva in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro nell'attività agonistica entro i sei mesi successivi al parto. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con le specificità della disciplina sportiva praticata.

TITOLO V - GLI ORGANI FEDERALI

Art. 20 - Organi e strutture federali

1. Sono organi centrali di amministrazione di FederCUSI:
 - a) l'Assemblea Federale;
 - b) il Presidente;

- c) il Consiglio Federale.
2. È organo consultivo di FederCUSI il Comitato Paritetico di Indirizzo.
3. È organo di controllo di FederCUSI il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. È organo deputato a promuovere le azioni innanzi agli Organi di giustizia il Procuratore Federale.
5. Sono Organi di giustizia di FederCUSI:
 - a) il Tribunale Federale;
 - b) la Corte di Appello Federale.
6. È organo di garanzia degli Organi di Giustizia la Commissione Federale di Garanzia.
7. È struttura federale di FederCUSI la Segreteria Federale alla quale è demandato il compito di dare attuazione alle deliberazioni adottate dagli Organi federali centrali. La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale il quale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è responsabile.
8. Sono strutture territoriali:
 - a) i Delegati Regionali;
 - b) i Delegati Provinciali.
9. Le attribuzioni ed i compiti di ciascun organo e delle strutture sono stabiliti dal presente Statuto. Le competenze esclusive relative a ciascun organo non sono delegabili.
10. È sancito il principio della separazione fra le funzioni di gestione, di controllo e le funzioni disciplinari.

Art. 21 - Assemblea Federale - Composizione

1. L'Assemblea Federale è organo deliberativo di FederCUSI, essa è costituita dai C.U.S. affiliati in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione rappresentati dal Presidente o suo delegato, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Federale non possono rappresentare i C.U.S. votanti in occasione della celebrazione delle Assemblee. Nelle assemblee elettive i candidati non possono rappresentare i C.U.S. di appartenenza.
2. Ciascun C.U.S. partecipa all'Assemblea Federale con una consistenza rappresentativa di voti in funzione del numero di studenti iscritti all'Università di competenza, secondo la seguente proporzione:
 - n. 1 voto fino a 5.000 studenti;
 - n. 2 voti da 5.001 a 10.000 studenti;
 - n. 3 voti da 10.001 a 25.000 studenti;
 - n. 4 voti da 25.001 a 40.000 studenti;
 - n. 5 voti da oltre 40.001 studenti in poi.
3. Entro il 30 aprile dell'anno di svolgimento dei Giochi Mondiali Universitari ciascun C.U.S. eleggerà, fra i tesserati a FederCUSI di propria competenza, un rappresentante effettivo e uno supplente, che parteciperà all'Assemblea Federale per l'elezione di un componente del Consiglio Federale in rappresentanza dei tesserati.
4. Le modalità di convocazione delle assemblee dei tesserati, di presentazione delle candidature e di elezione sono stabilite dal Regolamento di attuazione.
5. L'Assemblea Federale è ordinaria o straordinaria. Sono esclusi dalla partecipazione alle assemblee federali e non hanno diritto di voto:
 - a) i C.U.S. che risultino essere morosi a causa del mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione annuale;
 - b) i tesserati che risultino non essere in regola con il pagamento del tesseramento annuale a FederCUSI e/o che siano stati sottoposti a specifica sanzione disciplinare.
6. La convocazione delle Assemblee elettive e delle Assemblee straordinarie è effettuata dal Presidente secondo l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Federale, salvo quanto previsto dal successivo art. 24, comma 3, mediante avviso da inviarsi a tutti i

C.U.S., con le modalità di cui all'art. 1, comma 16, almeno 60 giorni prima della data stabilita e contenente la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno. Tra le due convocazioni devono passare almeno due ore.

Art. 22 - Assemblea Federale - Costituzione e maggioranze obbligatorie

1. L'Assemblea Federale, in sede ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei C.U.S. federati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% dei C.U.S. federati, salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 10. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti presenti, salvo i casi previsti all'art. 1, comma 10, e all'art. 25, comma 1.
2. L'Assemblea Federale, in sede straordinaria, è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, quando siano presenti almeno i 3/4 dei C.U.S. federati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria indetta per l'elezione degli organi decaduti è validamente costituita e delibera con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria.

Art. 23 - Assemblea Federale Ordinaria elettiva

1. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Federale una volta ogni quattro anni per l'elezione degli organi della Federazione, nel rispetto dei termini stabiliti dal presente Statuto. Il Presidente dell'Assemblea elettiva è indicato da FederCUSI, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.
2. Il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.. I componenti della Commissione verifica poteri ed i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 24 - Assemblea Federale Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata, nei termini di cui all'art. 21, comma 6:
 - a) nei casi previsti dal successivo comma 2;
 - b) ogni qualvolta ne facciano richiesta i soggetti di cui al successivo comma 3, purché siano indicati gli argomenti da trattare;
 - c) nell'ipotesi in cui sul bilancio approvato dal Consiglio Federale sia stato espresso parere negativo da parte dei Revisori dei Conti, ovvero in ipotesi di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
2. Salvo quanto previsto ulteriormente dal presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Federale Straordinaria:
 - a) le modifiche statutarie;
 - b) lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione di FederCUSI e la devoluzione del relativo patrimonio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 47;
 - c) l'elezione di uno o più componenti del Consiglio Federale in sostituzione di quanti siano dimissionari, decaduti o comunque cessati dalla carica, per quanto di competenza;
 - d) l'elezione del Presidente e/o del Consiglio Federale nel caso di cessazione della carica del Presidente o di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Federale;
 - e) l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nel caso di cui al successivo art. 29, comma 6;
 - f) l'approvazione del Bilancio Consuntivo nell'ipotesi di cui al successivo art. 45, comma 7;
 - g) la ratifica dell'ammissione e dell'esclusione dei C.U.S. deliberata dal Consiglio Federale;

- h) la nomina, su proposta del Consiglio Federale o del Presidente, del Presidente Onorario e/o di Soci Onorari che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dello sport universitario;
 - i) le deliberazioni sulle altre materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza, ovvero le questioni sottoposte al suo esame dal Presidente o da coloro che abbiano titolo a richiederne la convocazione.
3. Fatto salvo il termine di preavviso di cui al precedente art. 21, comma 6, l'Assemblea Federale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta al Presidente che provvede alla sua indizione:
- a) dalla metà più uno dei C.U.S. aventi diritto al voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti;
 - b) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - c) dalla metà più uno dei tesserati maggiorenni.

Art. 25 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto fra i soci dei C.U.S., anche in caso di ballottaggio, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, con votazione separata rispetto a quella dei componenti degli Organi federali.
 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi gestionali e programmatici di FederCUSI, nonché la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione.
 3. Al Presidente spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento delle finalità della Federazione secondo gli obiettivi condivisi con il Consiglio Federale ed in armonia con gli indirizzi del C.O.N.I. e del C.I.P..
 4. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma per la promozione e sviluppo dello sport universitario ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti previa condivisione con il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.
 5. Il Presidente oltre quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Federale;
 - b) convoca l'Assemblea Federale, Ordinaria e Straordinaria, indetta dal Consiglio Federale;
 - c) nomina il Segretario Generale, previa consultazione del C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
 - d) propone all'Assemblea Federale la nomina del Presidente Onorario e dei Soci Onorari;
 - e) in caso di urgenza può adottare i necessari provvedimenti anche su materie non delegabili del Consiglio federale, con l'obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima riunione successiva, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale;
 - f) concede i provvedimenti di grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena e, in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva, ferma l'inapplicabilità nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario o, in sua assenza, dall'altro Vicepresidente.
6. L'impedimento definitivo del Presidente comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vice Presidente Vicario o, in sua assenza, l'altro Vicepresidente provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria, nei termini di cui al successivo comma 7.
 7. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza immediata anche del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata

impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario o, in sua assenza, all'altro Vicepresidente, sino all'Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro 30 giorni e dovrà svolgersi entro i 60 giorni successivi.

Art. 26 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Federale e da 10 Consiglieri eletti tra i soci dei C.U.S., di cui 1 scelto tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia nord occidentale (Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria - Lombardia), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia nord orientale (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia centrale (Toscana - Emilia Romagna - Umbria - Marche - Lazio), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia insulare (Sicilia - Sardegna), 1 eletto tra i tesserati di FederCUSI dai rappresentanti degli stessi e di cui all'art. 21, comma 3, e 4 eletti tra tutti i soci C.U.S. del territorio nazionale. Nel Consiglio Federale deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dell'Organo de quo; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.
2. Il Consiglio Federale è eletto secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. In ogni caso, ciascun C.U.S., nell'elezione delle componenti plurisoggettive del Consiglio Federale, non potrà esprimere:
 - a) meno di tre preferenze per l'elezione dei cinque rappresentanti delle zone geografiche;
 - b) meno di tre preferenze per l'elezione dei quattro rappresentanti del territorio nazionale.
3. Il Consiglio Federale è convocato almeno 4 volte l'anno dal Presidente di FederCUSI, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno 6 dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 10 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, almeno 5 giorni prima, anche a mezzo telegramma, fax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca certezza dell'invio e dell'indirizzo del destinatario.
4. Il Consiglio Federale si intende regolarmente costituito quando siano presenti almeno 7 dei suoi componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente Vicario, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con i primi dei non eletti, purché sia comunque garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti, che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie e purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.
6. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.
7. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo, si procederà a nuova elezione in sostituzione dei componenti cessati in un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 30 giorni e celebrarsi entro i successivi 60 giorni. Gli eletti rimarranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio.

8. Il Consiglio Federale decade unitamente al Presidente in caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti dell'organo. Al Presidente spetterà l'espletamento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 30 giorni e celebrarsi entro i successivi 60 giorni.
9. I soggetti eletti a seguito della cessazione o decadenza di uno o più componenti degli organi di amministrazione, ovvero, dell'intero organo collegiale restano in carica fino al completamento del mandato originario, vale a dire il quarto anno dall'elezione ordinaria. In caso di scioglimento anticipato degli organi per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale e l'assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la conclusione del quadriennio FISU, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio FISU.
10. La decadenza degli Organi di amministrazione non comporta decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti, dei componenti della Procura Federale, della Commissione Federale di Garanzia e degli Organi di Giustizia. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
11. Fanno parte di diritto del Consiglio Federale, senza voto, i membri eletti in rappresentanza dell'Italia presso la FISU e l'EUSA, nonché il Presidente Onorario.

Art. 27 - Consiglio Federale - Compiti

1. Il Consiglio Federale verifica la corretta esecuzione del programma di sviluppo e promozione dello sport universitario e vigila sul buon andamento della gestione federale. Oltre quanto già previsto da altre disposizioni del presente Statuto sono di competenza del Consiglio Federale:
 - a) la nomina fra i suoi componenti di 2 Vicepresidenti, indicando il Vicepresidente Vicario;
 - b) l'indizione dell'Assemblea Federale che sarà convocata dal Presidente;
 - c) l'elaborazione dei programmi di attività agonistica e promozionale, secondo l'indirizzo generale approvato dall'assemblea;
 - d) l'amministrazione del patrimonio di FederCUSI;
 - e) l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale;
 - f) l'approvazione del Bilancio Consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione del C.O.N.I.;
 - g) la determinazione delle quote sociali che i singoli C.U.S. e i tesserati dovranno versare a FederCUSI, a titolo di contributo annuale, per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - h) l'adozione di tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea;
 - i) l'emanazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto;
 - j) la nomina di delegati a convegni e congressi nazionali ed internazionali e di rappresentanti presso Enti;
 - k) le azioni di coordinamento e di vigilanza sui C.U.S. federati, intese al perseguimento delle finalità istituzionali ed all'osservanza delle norme del presente Statuto;
 - l) il controllo di conformità degli Statuti e dei regolamenti dei singoli C.U.S. alle norme statutarie e regolamentari di FederCUSI e la loro approvazione;
 - m) la nomina di uno o più Commissari, o di Commissari ad acta, nel caso di irregolare funzionamento amministrativo o sportivo oppure di gravi violazioni statutarie, da parte dei C.U.S. propri federati, determinandone poteri e durata;
 - n) la nomina dei Delegati Regionali e Provinciali;
 - o) la proposta all'Assemblea Federale del Presidente Onorario e dei Soci Onorari;

- p) l'elezione o la nomina dei componenti della Procura Federale e degli Organi di Giustizia;
- q) l'elezione dei componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- r) la proposta all'Assemblea Federale delle modifiche statutarie;
- s) la determinazione dell'amnistia o dell'indulto stabilendone limiti e condizioni;
- t) la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente ai sensi del precedente art. 25, comma 5, lett. e).

Art. 28 - Il Comitato Paritetico di Indirizzo

1. È costituito il Comitato Paritetico di indirizzo, con funzioni consultive, composto da sei membri:
 - Presidente FederCUSI;
 - Vicepresidente FederCUSI;
 - Segretario Generale FederCUSI.
 - Presidente Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.);
 - Vicepresidente C.R.U.I.;
 - Segretario Generale C.R.U.I..
2. Il componenti del Comitato possono delegare altri componenti in rappresentanza rispettivamente di FederCUSI e della C.R.U.I. che svolgano o abbiano svolto incarichi federali per quanto riguarda FederCUSI e di Rettore per quanto riguarda la C.R.U.I..
3. Il Comitato formula proposte di indirizzi programmatici e strategici relativi alle attività della Federazione sul territorio ed esprime pareri sulle azioni intraprese dai C.U.S. presso le singole sedi, proponendo eventuali correttivi e/o integrazioni.

Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea Federale e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno nominato in conformità alle normative vigenti. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica federale elettiva e di nomina centrale e territoriale, nonché con le cariche sociali.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni secondo le norme che disciplinano l'esercizio delle attività dei Collegi Sindacali. In particolare ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa della Federazione;
 - b) esercitare il controllo contabile;
 - c) redigere le relazioni al Bilancio Preventivo e Consuntivo della Federazione.
5. Al Collegio dei Revisori dei Conti è riconosciuta una indennità di carica deliberata dal Consiglio Federale.
6. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o sopravvenuto impedimento definitivo del Presidente, questi è surrogato dal primo dei non eletti. Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alla surroga, il Presidente della Federazione convoca entro il termine di 30 giorni una assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni. Nelle more della surroga le funzioni di Presidente sono svolte dal Revisore nominato dal C.O.N.I.. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o sopravvenuto impedimento definitivo di un componente il soggetto che lo ha nominato procede alla sua immediata sostituzione. Il mandato del Presidente e dei componenti subentrati ha la durata del mandato originario.

7. I membri del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
8. I componenti del Collegio, a prescindere dalla data della nomina scadono contestualmente alla scadenza naturale del mandato ordinario del Presidente. Il Collegio opera e svolge le proprie funzioni anche nelle more della nomina dei componenti diversi dal Presidente.

Art. 30 – Procura e Organi di Giustizia

1. La Procura Federale è composta dal Procuratore ed eventualmente da un sostituto Procuratore. Il Procuratore coordina la Procura Federale e promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.
2. Gli Organi di Giustizia di FederCUSI sono:
 - a) il Tribunale Federale che giudica in primo grado sulle questioni di cui ai commi 1 e 2 del successivo art. 31;
 - b) la Corte d'Appello Federale che giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
3. La Procura Federale e Gli Organi di Giustizia Federale hanno sede a Roma, presso gli uffici della Federazione.
4. Procura Federale e i Componenti degli Organi di Giustizia sono eletti e nominati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente statuto che disciplina altresì la durata del loro mandato.
5. Il Procuratore Federale e l'eventuale sostituto Procuratore nonché i Componenti degli Organi di Giustizia possono essere revocati, per gravi motivi, previa delibera del Consiglio Federale da adottarsi a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
6. Le cariche di componente della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Sportiva sono incompatibili con cariche rivestite nell'ambito dei C.U.S. e con ogni altra carica o incarico nell'ambito di FederCUSI. Non possono essere eletti o nominati nella Procura Federale e negli Organi di Giustizia di FederCUSI soggetti che abbiano ricoperto cariche in altri Organi Federali di FederCUSI o negli Organi dei singoli C.U.S., se non siano decorsi almeno due anni dalla scadenza del precedente mandato. I soggetti che hanno ricoperto cariche nella Procura federale e negli Organi di Giustizia di FederCUSI non sono eleggibili negli organismi federali o locali per cinque anni dalla conclusione del mandato.
7. I Componenti della Procura e degli Organi di Giustizia di FederCUSI agiscono, nello svolgimento delle loro funzioni, in condizioni di totale autonomia ed indipendenza; la durata del loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno eletti o nominati.

Art. 31 - Competenze degli Organi di Giustizia

1. È riservata agli Organi di Giustizia di FederCUSI la competenza in materia di violazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento nazionale di FederCUSI e dei C.U.S. e di tutti gli obblighi legali e amministrativi che prevedono adempimenti in capo all'Associato nello svolgimento delle proprie attività sociali, nonché in materia di violazione degli obblighi di lealtà sportiva e solidarietà tra gli atleti (fair play) e dei principi declinati dal Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e del C.I.P..
2. È altresì riservata agli Organi di Giustizia di FederCUSI la competenza in materia di illeciti disciplinari sportivi quando i fatti contestati:
 - a) non sono stati commessi nel corso di manifestazioni gestite in collaborazione e/o convenzione con le Federazioni Sportive di settore;

b) non integrano ipotesi di illecito sportivo tassativamente previsti dai codici di giustizia del C.O.N.I., del C.I.P. o delle Federazioni sportive e Discipline Sportive ad essi associate.

In tali casi sono competenti in via esclusiva ai fini dell'illecito sportivo gli Organi di Giustizia delle stesse.

Nelle precedenti ipotesi di cui alle lett. a) e b) del presente comma, nonché nell'ipotesi di illeciti per i quali è competente la giurisdizione speciale del C.O.N.I. e del C.I.P. in materia antidoping, se i fatti contestati rilevano anche ai fini del comma 1, il procedimento innanzi agli Organi di Giustizia di FederCUSI resta sospeso fino alla conclusione di quello della Federazione di settore, del C.O.N.I. e del C.I.P.. L'accertamento dei fatti storici da parte degli Organi di Giustizia della Federazione di settore, del C.O.N.I. e del C.I.P. fa stato di cosa giudicata nel procedimento degli Organi di Giustizia di FederCUSI che rimangono assolutamente autonomi e indipendenti quanto alla loro valutazione e rilevanza.

3. Il Regolamento di giustizia federale definisce la composizione e l'organizzazione degli Organi di Giustizia nonché la procedura del giudizio sportivo in conformità alla disciplina del Codice della Giustizia sportiva del C.O.N.I. e del C.I.P. ed al principio del giusto processo, garantendo la parità tra le parti, il pieno rispetto del contraddittorio e la sua ragionevole durata.

Art. 32 - Esclusività della giurisdizione federale

1. Nelle materie di cui all'art. 31 gli Organi federali, i C.U.S., i singoli soci ed i tesserati sono vincolati alle decisioni degli Organi di Giustizia di FederCUSI e hanno l'obbligo di adire tali Organi per la risoluzione di ogni controversia che riguardi i rapporti associativi.
2. Sono vincolati alle decisioni degli Organi di Giustizia di FederCUSI ed hanno l'obbligo di adire tali Organi anche coloro i quali non siano più associati o tesserati, ogni qualvolta la controversia riguardi questioni relative alle materie di cui all'art. 31, relative a fatti e circostanze verificatisi in costanza di tesseramento o adesione.
3. Gli affiliati a FederCUSI, i soci dei C.U.S., nonché i tesserati alla Federazione per il tramite dei C.U.S. si impegnano a non promuovere azioni legali con ricorsi alla magistratura ordinaria o amministrativa per fatti e controversie inerenti l'attività praticata all'interno della Federazione e dei C.U.S. federati. La violazione di tale prescrizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione da FederCUSI o dal C.U.S. federato.

Art. 33 - Tutela giurisdizionale

1. Per le controversie relative ai rapporti associativi tra i singoli soci e/o tesserati e tra questi e il C.U.S. di appartenenza, gli Organi di Giustizia Federale possono essere aditi dalla parte che vi abbia interesse solo dopo avere esperito i rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli C.U.S. e nel termine di sei mesi dalla comunicazione della decisione di ultima istanza.
2. Il Regolamento di Giustizia Federale prevede l'ammontare dei contributi dovuti per attivare i procedimenti innanzi al Tribunale Federale ed alla Corte di Appello Federale nonché ipotesi di esenzione totale o parziale, in ragione della condizione reddituale del ricorrente, al fine di garantire comunque il libero ed effettivo accesso alla giustizia federale. Al medesimo fine, il Regolamento di giustizia federale disciplina l'accesso al gratuito patrocinio.

Art. 34 - Provvedimenti sanzionatori, di riabilitazione e di clemenza.

1. Gli Organi di Giustizia di FederCUSI emettono le decisioni nei tempi e secondo le modalità e le procedure indicate nel Regolamento di giustizia federale, con

applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo, diffida, deplorazione, sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione cautelativa dalla qualifica e dall'attività;
 - c) sospensione a tempo determinato;
 - d) radiazione.
2. Il Regolamento di giustizia federale prevede le condizioni e le modalità di riabilitazione da parte della Corte di Appello Federale dei soggetti colpiti da squalifica, su richiesta dell'interessato, a condizione che:
- a) siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione sia stata eseguita o si sia estinta, ovvero cinque anni dalla data di irrogazione se si tratta esclusivamente di una sanzione a tempo indeterminato;
 - b) in tale periodo il sanzionato abbia dato prova di buona condotta;
 - c) nel frattempo non abbia subito ulteriori sanzioni anche da altri organismi sportivi.
3. Il Regolamento di giustizia federale prevede le condizioni e le modalità in cui, fermo il rispetto dei principi di giustizia del C.O.N.I. e del C.I.P., e salvo che per le sanzioni irrogate per la violazione di disciplina antidoping, possono essere concessi i seguenti provvedimenti di clemenza:
- a) Indulto, concesso dal Consiglio Federale che estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la commuta in un'altra specie, ma non estingue gli altri effetti della sanzione. La competenza è del Consiglio Federale che può prevedere limitazioni alla sua applicazione con riferimento:
 - i. alla condotta, successiva alla irrogazione delle sanzioni richiesta per accedere al beneficio;
 - ii. alla definitività o meno della sanzione;
 - iii. alla tipologia di illeciti sanzionati;
 - b) Amnistia concessa dal Consiglio Federale che estingue l'infrazione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della sanzione e degli effetti accessori, salva la previsione di limitazione ai sensi della precedente lett. a);
 - c) Grazia, concessa dal Presidente di FederCUSI su espressa e motivata richiesta dell'interessato che abbia scontato almeno metà della sanzione a tempo determinato ovvero 5 anni per quelle a tempo indeterminato o perpetue che dia conto di un effettivo e comprovato percorso di ravvedimento e di condivisione dei valori sportivi associativi la cui violazione ha comportato la sanzione.
4. La concessione delle misure di clemenza non comporta alcun riconoscimento di non colpevolezza, o di minore grado di colpevolezza, del soggetto.
5. FederCUSI è tenuto ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento sportivo istituito presso il C.O.N.I., entro cinque giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla sua emissione in caso di decisione in materia di doping.
6. Il Regolamento di giustizia federale disciplina le forme di pubblicità delle decisioni degli Organi di Giustizia, anche a tutela della dignità personale e dell'interesse alla riservatezza.

Art. 35 - Organizzazione elezioni e durata della Procura e degli Organi di Giustizia

1. La Procura è composta da un Procuratore Federale e, ove nominato, da un sostituto Procuratore che gode delle medesime garanzie di autonomia ed indipendenza del Procuratore Federale.
2. Tutti i componenti della Procura, del Tribunale Federale e della Corte d'Appello Federale sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di

Garanzia che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto.

3. I componenti del Tribunale federale e della Corte d'Appello Federale sono eletti dal Consiglio Federale anche tra soggetti non tesserati che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., nonché dagli ulteriori requisiti previsti dal presente Statuto.
4. Il Procuratore Federale è eletto su proposta del Presidente Federale. Il sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale. I componenti della Procura federale sono scelti tra i soggetti anche non tesserati, che, fermi i requisiti di cui all'art. 26 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e quelli ulteriori di cui al presente articolo, siano altresì in possesso di specifiche competenze nell'ambito dell'Ordinamento sportivo.
5. I componenti della Procura federale e degli Organi di Giustizia restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti nella medesima carica per un massimo di ulteriori due mandati anche non consecutivi.
6. Il Componente del Tribunale Federale e del Collegio di Appello Federale che abbia svolto attività in qualità di componente della Procura o di altri organi di FederCUSI ha l'obbligo di astenersi dal Collegio decidente.

Art. 36 - La Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza della Procura federale e degli Organi di Giustizia di FederCUSI.
2. La Commissione Federale di Garanzia è composta da tre membri che eleggono al loro interno il Presidente.
3. I componenti della Commissione sono eletti dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.
4. Possono essere eletti componenti della Commissione i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, i professori universitari di ruolo, anche a riposo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori da almeno cinque anni, anche se non tesserati a FederCUSI.
5. I componenti della Commissione non si devono trovare in conflitto di interesse con i membri del Consiglio Federale e non devono avere subito sanzioni disciplinari federali che comportino la radiazione, ovvero la squalifica per un periodo maggiore di un anno.
6. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. Il Presidente e i componenti della Commissione Federale di Garanzia svolgono il loro incarico a titolo gratuito.
7. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte di Appello Federale, conformemente alle disposizioni federali ed a quelle del Regolamento di giustizia federale;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati nei Ruoli della Procura, secondo l'organizzazione stabilita dal Regolamento di giustizia federale in conformità al presente Statuto ed al Codice della giustizia sportiva del C.O.N.I.;
 - c) adotta nei confronti dei componenti della Procura federale e degli Organi di Giustizia, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del

richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 37 - Revoca degli organi

1. La revoca degli organi o di singoli componenti può avvenire sulla base di mozione di sfiducia, per gravi motivi.
2. La revoca del Presidente, del Consiglio Federale o dei suoi componenti è riservata all'Assemblea Federale, che è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.
3. I predetti quorum si applicano sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 38 – Eleggibilità, rieleggibilità e candidature

1. I componenti degli organi elettivi e di nomina, assembleari e monocratici, devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, comma 3, lettere a), b) e c) e comma 4 dello statuto del C.O.N.I. e devono essere in regola con il tesseramento sociale alla data di presentazione delle candidature fatta eccezione per i componenti della Procura, degli Organi di Giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..
2. Le candidature per l'elezione degli organi federali e dei C.U.S. devono essere presentate 35 giorni prima dell'Assemblea elettiva; le candidature devono essere individuali e non si possono presentare candidature a più cariche. Le modalità di presentazione, accettazione e integrazione delle informazioni delle candidature alle cariche federali sono indicate nel Regolamento che disciplina altresì le modalità di pubblicazione sul sito internet di FederCUSI, con link diretto dalla home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..
3. Per le candidature alla carica di Presidente e di Consigliere Federale, l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte dei C.U.S. aventi diritto di voto è determinato secondo quanto previsto ai successivi commi.
4. Per le candidature alla carica di Presidente Federale:
 - a) fino a 200 CUS aventi diritto al voto: 12%;
 - b) da 201 a 2.000 CUS aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1. a cui si aggiunge l'11% calcolato sul numero restante;
 - c) da 2.001 a 4.000 CUS aventi diritto al voto: fino a 2.000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2. a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
 - d) da 4.001 a 6.000 CUS aventi diritto al voto: fino a 4.000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3. a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
 - e) da 6.001 e oltre CUS aventi diritto al voto: fino a 6.000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4. a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.
5. Per le candidature alla carica di Consigliere Federale: il numero di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo dei CUS aventi diritto al voto.

6. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i CUS aventi diritto al voto in assemblea.
7. Per ogni posizione ciascun C.U.S. può sottoscrivere un numero di candidature pari al numero dei soggetti da eleggere in quella posizione.
8. Ciascun C.U.S. disciplina le modalità e le condizioni di presentazione delle candidature alle proprie cariche sociali.
9. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai componenti degli Organi dei C.U.S..

Art. 39 - Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il 50%, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione di FederCUSI.
2. Sono ineleggibili quanti, al momento della candidatura abbiano controversie giudiziarie contro FederCUSI, C.U.S., C.O.N.I., C.I.P., Federazioni Sportive o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P..
3. La causa sopravvenuta di ineleggibilità comporta la decadenza.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti degli organi dei C.U.S..

Art. 40 - Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi federali è incompatibile con qualsiasi altra carica ordinaria di FederCUSI.
2. Le cariche di Presidente nazionale, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina dei C.U.S..
3. La carica di Presidente e di Consigliere nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P..
4. Le cariche di Presidente e Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del C.U.S. sono incompatibili con quelle di Delegato Regionale e Provinciale e con qualsiasi altra carica federale e sociale.
5. La carica di componente di un organo del C.U.S. federato è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva all'interno del rispettivo C.U.S..
6. In ipotesi di incompatibilità, l'opzione deve essere comunicata al Consiglio Federale, ovvero al Consiglio Direttivo, ovvero ad entrambi a seconda delle cariche tra le quali sussiste incompatibilità, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell'incompatibilità che si ha al momento della proclamazione dell'elezione o della nomina. Decorso inutilmente il termine, il soggetto incompatibile si intende decaduto dalla carica acquisita successivamente.
7. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
8. Qualora si realizzi una situazione di conflitto d'interessi limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 41 - Strutture Territoriali

1. Sono strutture territoriali:
 - a) i Delegati Regionali;
 - b) i Delegati Provinciali.
2. I delegati sono nominati dal Consiglio Federale per la durata di un quadriennio F.I.S.U. e operano nel rispetto dei principi statutari e regolamentari.

3. Il Delegato Regionale è competente a:
 - a) svolgere attività di coordinamento, consulenza e promozione nelle Regioni o nelle Province autonome in materia di sport universitario o studentesco, nei rapporti con le Regioni e gli Enti locali e con i competenti organi sportivi regionali e locali;
 - b) rappresentare FederCUSI nel territorio regionale e nei rapporti con i Comitati Regionali del C.O.N.I. e del C.I.P.;
 - c) attuare le direttive federali in ambito regionale, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali di FederCUSI, anche con la collaborazione dei Delegati Provinciali;
 - d) programmare e gestire, anche in modo unitario, direttamente o tramite i C.U.S. rappresentati, attività sportive in ambito regionale con fondi messi a disposizione dagli Enti territoriali e da altri Enti pubblici e privati, previa redazione di progetti e piani di spesa annuali o pluriennali.
4. Il Delegato Provinciale è competente a:
 - a) rappresentare FederCUSI nell'ambito del territorio provinciale con funzioni di coordinamento dei C.U.S. di propria competenza;
 - b) rappresentare FederCUSI nei rapporti con le rappresentanze provinciali del C.O.N.I. e del C.I.P. competenti nel territorio;
 - c) promuovere, in collaborazione con il Delegato Regionale o direttamente, le iniziative e le attività sportive deliberate dal Consiglio Federale.
5. Per i Delegati Regionali e Provinciali valgono le medesime incompatibilità di cui al precedente art. 40.

Art. 42 – Commissariamento dei C.U.S.

1. Il Consiglio Federale può procedere al commissariamento dei C.U.S. affiliati nel caso di gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti e/o qualora si verificano cause di irregolare o mancato funzionamento degli organi sociali.
2. Sono inoltre causa di commissariamento le accertate irregolarità amministrative e contabili nonché la mancata predisposizione e approvazione del Bilancio di Previsione o del Bilancio Consuntivo da parte degli organi sociali competenti o degli organi di controllo.
3. La delibera di commissariamento comporta la decadenza di tutti gli organi monocratici e collegiali di amministrazione e gestione del C.U.S. fino alla loro nuova elezione indetta dall'Organo straordinario.
4. Il Consiglio Federale dispone la nomina di uno o più commissari, o di singoli commissari ad acta, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto, con il compito di rimuovere le cause di inadempimento e procedere alla regolarizzazione del C.U.S..
5. La delibera di nomina del commissario è immediatamente esecutiva; il commissario esercita le funzioni dell'Assemblea e sostituisce tutti gli organi di amministrazione del C.U.S. assumendone la legale rappresentanza fino alla convocazione dell'Assemblea dei soci che procederà all'elezione dei nuovi Organi.

TITOLO VI- PATRIMONIO E MEZZI

Art. 43 - Mezzi Finanziari

1. Per provvedere al conseguimento delle sue finalità FederCUSI si avvale dei seguenti mezzi:
 - a) contributi annuali versati dai C.U.S. a norma del presente Statuto;
 - b) eventuali contributi erogati annualmente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano in base ai suoi compiti istituzionali o ad altre norme vigenti in materia;

- c) eventuali contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti a FederCUSI dall'esercizio delle sue attività;
 - d) contributi da parte delle Università diverse da quelle Statali, che verranno definiti annualmente tenendo conto dei parametri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente per la determinazione dei contributi da parte delle Università statali;
 - e) donazioni, legati e lasciti, rimborsi e quote di iscrizione, proventi comunque conseguiti dall'organizzazione, nonché ogni altro tipo di entrata.
2. I proventi derivanti da attività produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio e vengono utilizzati in armonia con le finalità statutarie della Federazione.
 3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Federale, intestati a nome di FederCUSI. I mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.

Art. 44 - Patrimonio

1. Fanno parte del patrimonio di FederCUSI i beni mobili ed immobili di cui questi sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, nonché tutti gli altri valori, di qualunque natura, di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

Art. 45 - Bilancio di Previsione e Bilancio Consuntivo

1. L'esercizio sociale di FederCUSI e dei singoli C.U.S. comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la gestione di FederCUSI è compilato apposito Bilancio di Previsione annuale, nel rispetto del principio economico-patrimoniale. Il bilancio è accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione di analisi dell'utilizzo dei contributi pubblici ed è articolato in fonti di entrata e destinazioni di spesa.
3. Alla fine di ogni esercizio gli organi di FederCUSI predispongono e approvano il Bilancio Consuntivo, redatto secondo i principi economico-patrimoniali e accompagnato dalla Nota Integrativa e dalle altre relazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, nonché dal rendiconto dei contributi pubblici.
4. FederCUSI annualmente trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo secondo quanto stabilito dallo statuto del C.O.N.I.. Entrambi sono articolati nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle strutture territoriali.
5. I C.U.S. federati trasmettono a FederCUSI il Bilancio Preventivo annuale ed il Bilancio Consuntivo dell'esercizio, accompagnati dalle relazioni e dai verbali di approvazione, nei termini previsti dal Regolamento, ai fini di quanto previsto dall'art. 42 comma 2 del presente statuto. Unitamente al Bilancio Preventivo deve essere trasmessa un'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante del C.U.S., circa il mantenimento del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1 lett. d), e) ed f).
6. La mancata approvazione del Bilancio Consuntivo da parte del Consiglio Federale determina la decadenza di tutti gli organi di amministrazione in carica. Nel caso di decadenza del Consiglio Federale di FederCUSI, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Federale per la sostituzione degli organi. Tale Assemblea deve essere convocata nel termine di 30 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Federale e deve svolgersi entro i 60 giorni successivi. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo del C.U.S. federato, FederCUSI nominerà un Commissario ai sensi del presente Statuto.

7. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o di mancata approvazione del Bilancio Consuntivo da parte della Giunta Nazionale C.O.N.I., sarà convocata l'Assemblea Federale per deliberare sull'approvazione del Bilancio stesso.
8. L'eventuale avanzo di gestione di FederCUSI o dei C.U.S. dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste; in caso di disavanzo, dovranno essere indicate le modalità di copertura finanziaria dello stesso.
9. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) è pubblicato entro 15 giorni dall'approvazione del C.O.N.I. sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Regolamenti di attuazione e verbalizzazioni

1. I Regolamenti di attuazione del presente Statuto C.U.S.I. sono approvati dal Consiglio Federale, emanati dal Presidente e diventano esecutivi dopo 15 giorni dalla data di spedizione ai C.U.S. federati.
2. Per l'approvazione dei regolamenti il Consiglio Federale delibera a maggioranza di 2/3 dei componenti.
3. I regolamenti di attuazione dello Statuto dei C.U.S. federati sono approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei componenti eletti e devono essere trasmessi a FederCUSI per le verifiche di merito normativo e per la loro approvazione.
4. La verbalizzazione delle decisioni degli organi di FederCUSI è assicurata dal Segretario Generale o da un suo delegato; di ogni seduta deve essere redatto verbale raccolto in apposito libro.

Art. 47 - Scioglimento, cessazione o estinzione di FederCUSI

1. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Federazione possono essere deliberati dalla Assemblea Federale convocata in seduta straordinaria; in tale occasione, in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 21, comma 2, la consistenza rappresentativa di ogni C.U.S. è di un solo voto.
2. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei C.U.S. federati.
3. L'Assemblea nomina i liquidatori e stabilisce i loro poteri; il patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 90, comma 18 della legge 289/2002.

Art. 48 - Altre norme di indirizzo degli statuti C.U.S.

1. Al solo fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, i C.U.S. possono, per conformare il proprio Statuto alle norme vigenti presso le singole Regioni, ottenere deroghe approvate da FederCUSI, fermo il rispetto dei principi e delle finalità di cui al presente statuto e della disciplina del C.O.N.I. e del C.I.P..
2. Ai fini delle affiliazioni presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, i C.U.S. potranno ottenere deroghe da parte di FederCUSI per adeguare lo Statuto alle norme federali.

Art. 49 - Codice di comportamento sportivo

1. FederCUSI ed i C.U.S. federati devono assicurare la correttezza di comportamento ed il rispetto del fair play nell'organizzazione e gestione delle attività sportive. FederCUSI ed i C.U.S. federati devono opporsi ad ogni forma di illecito sportivo, alla corruzione, alla violenza, sia fisica che verbale, all'uso di sostanze e metodi vietati nonché alla loro commercializzazione, nel rispetto delle norme sportive antidoping emanate dal C.O.N.I. e dal C.I.P..
2. I tesserati a FederCUSI e i soci dei C.U.S., nel rispetto delle specifiche competenze del C.O.N.I. e del C.I.P., sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo sancito dallo statuto del C.O.N.I. presso cui è istituito il Garante e del Codice paralimpico di comportamento sportivo sancito dal C.I.P. presso il quale opera il Garante.

Art. 50 - Entrata in vigore

1. Ai soli fini dell'ordinamento sportivo, secondo quanto disposto dallo statuto del C.O.N.I., le variazioni entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale.
2. Alla data di entrata in vigore dello Statuto il quadriennio è 2023 - 2026.

Art. 51 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, previa ricognizione, sono federati tutti i C.U.S. già costituiti presso le singole Università che entro il 30 giugno 2023 abbiano provveduto ad approvare i nuovi Statuti, in conformità al nuovo Statuto federale, previa verifica di conformità da parte del Consiglio Federale. In caso di comprovate esigenze, il Consiglio Federale può concedere una proroga del suddetto termine fino al 30 ottobre 2023.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 10 del presente statuto, relativamente al limite del numero dei mandati, sono considerati i mandati già svolti dal Presidente e dagli Organi direttivi del C.U.S.I. in quanto trasformato in FederCUSI.
3. In sede di prima applicazione, gli Organi del C.U.S.I. e quelli dei C.U.S. esercitano i compiti e le funzioni previste dal presente Statuto e restano in carica fino all'elezione dei nuovi Organi federali e locali in conformità allo stesso. A tal fine, in sede di prima applicazione, il mandato dei detti organi è prorogato di un anno, rispettivamente fino al 30 aprile 2024 per i C.U.S. ed al 31 maggio 2024 per FederCUSI. In deroga a quanto previsto dal presente Statuto, gli organi che vengono rinnovati entro il termine del 31 maggio 2024, andranno a scadere rispettivamente entro il 30 aprile 2027 per i C.U.S. ed entro il 31 luglio 2027 per la Federazione.
4. Gli Organi Giurisdizionali, per i nuovi procedimenti, proseguono la loro attività nel rispetto del presente Statuto. In particolare:
 - a) i componenti del Collegio dei Probiviri, svolgono le funzioni del Tribunale Federale;
 - b) i componenti del Collegio di Appello Federale, svolgono le funzioni della Corte d'Appello Federale.
5. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti. Il Regolamento di Giustizia Federale disciplina l'istituzione di una o più sezioni stralcio competenti a giudicare dei giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente Statuto.